



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

"MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ"

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

1. Campo di applicazione del regolamento

[Articolo 1 – Titolarietà, denominazione ed uso del marchio

1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato "Marchio Collettivo di Qualità" di cui è titolare l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in seguito indicato, per semplicità espositiva, semplicemente come "Ente Parco".

Di tale marchio l'Ente Parco verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.]

[Articolo 2 – Obiettivi e finalità del marchio

1. L'Ente Parco intende promuovere le produzioni ed i servizi presenti sul territorio costituito dallo Spazio Gran Paradiso, come individuato nell'allegato I, valorizzandone la qualità ai fini di:

- aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio e garantire la salvaguardia del suo ambiente naturale;
- garantire i consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;
- incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali;

- semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio.

2. Nell'ambito del territorio di riferimento, di cui al comma 1, l'Ente Parco intende distinguere, attraverso il riconoscimento di due differenti espressioni del marchio, l'appartenenza del beneficiario ad una delle due seguenti aree nelle quali il territorio di riferimento è suddivisibile:

- "area Parco", costituita dalla superficie totale dei Comuni in territorio valdostano e piemontese ricadenti totalmente o parzialmente all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
- "area Spazio", costituita dai Comuni interni al territorio corrispondente alla Comunità Montana Gran Paradis e Comunità Montana Valli Orco e Soana, esclusa "l'area Parco" sopra descritta.
- 3. L'apposizione del marchio su un prodotto/servizio certificherà non solo la provenienza delle materie prime dai due ambiti territoriali individuati nel precedente comma, nonché la loro trasformazione e l'erogazione di servizi al loro interno secondo procedure definite, ma anche il rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive.]

[Articolo 3 – Destinatari del marchio

1. I soggetti che possono richiedere la concessione del marchio da apporre ai propri prodotti/servizi che soddisfano i criteri contenuti all'interno dei singoli disciplinari di produzione, di cui all'Allegato III, devono obbligatoriamente essere imprese che abbiano sede operativa ed esercitino l'attività per la quale il marchio viene richiesto entro il territorio di cui all'articolo 2. Sono ammesse in deroga Associazioni ed Aziende che lavorano e producono con merito servizi e materie prime con le loro attività all'interno dell'area definita, nonostante il posizionamento della ditta sia esterna al territorio di riferimento.

Sono ammessi all'uso in concessione del marchio le seguenti tipologie di produttori:

- a) imprese agricole ed imprese di trasformazione di prodotti agricoli, singole o associate;
- b) imprese ricettive e/o della ristorazione e/o di servizi turistici.
- c) associazioni che realizzano progetti e servizi turistici all'interno dell'area protetta e che valorizzano le produzioni alimentari ed artigianali tipiche
- d) imprese artigiane

2. Le imprese che realizzano o trasformano, oltre ai beni e servizi aventi le caratteristiche di cui al comma 1, anche beni o servizi diversi che non rientrano nelle specifiche dei disciplinari stessi, possono ottenere il diritto all'uso del marchio limitatamente a quei prodotti che rispondono alle finalità per cui il marchio stesso è stato realizzato.]

[Articolo 4 – Tutela paesaggistica e ambientale

1. L'Ente Parco, con la concessione in uso del marchio, garantisce il controllo sull'uso del suolo e l'impiego di tecniche a ridotto impatto al fine di assicurare tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del singolo prodotto.]

[Articolo 5 – Registro delle aziende

1. Le imprese, associazioni o enti che intendono fruire del marchio devono essere iscritte presso l'apposito Registro istituito dall'Ente Parco e rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti).]

[Articolo 6 – Requisiti di accesso al marchio

1. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) Per i produttori agricoli

- possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo con possibilità di verifica delle effettive mansioni primarie di agricoltore;
- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari di produzione.

b) Per i trasformatori di prodotti primari

- effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di trasformatori agro – alimentari. Deroga per le Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio di riferimento.
- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno del territorio considerato all'articolo 2;
- rispetto degli specifici disciplinari di produzione.

c) Per gli artigiani

- effettiva appartenenza al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. Deroga per le associazioni dedite alle piccole produzioni per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio di riferimento.
- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari di produzione.

d) Per le imprese turistiche e della ristorazione

- effettiva appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di impresa turistica e/o della ristorazione. Sono ammesse Associazioni relative ai servizi turistici.
- dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- rispetto degli specifici disciplinari di produzione.

2. In merito al rispetto dei disciplinari di produzione, la concessione del marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di criteri:

- **"criteri obbligatori"**, i quali rappresentano le condizioni minime, necessarie e sufficienti, per ottenere l'uso del marchio, oggetto di controllo da parte della "Commissione di gestione" di cui al successivo articolo 7;
- **"criteri di miglioramento"**, condizioni che comprendono le dotazioni e gli interventi rispetto ai quali all'operatore non viene chiesto il rispetto al momento della stipula della convenzione con

l'Ente Parco, ma con riferimento ai quali si applica quanto disciplinato al successivo comma 4.

3. Ciascun disciplinare di produzione prevede criteri specifici per ognuna delle tipologie descritte al comma 1 del presente articolo.

4. Il rispetto dei soli criteri obbligatori sarà sufficiente per ottenere la concessione del marchio e ai fini della conservazione del diritto d'uso per un periodo di tre anni a far data da tale concessione. Al termine del periodo stabilito i concessionari del marchio dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all'utilizzo dello stesso, di rispettare tutti i criteri previsti all'interno del/dei proprio/i disciplinare/i di riferimento.

5. Tutti i requisiti sopra specificati verranno autocertificati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.

6. La Commissione di gestione di cui al successivo articolo 7 si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti stessi.]

[Articolo 7 – Commissione di gestione

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita, presso l'Ente Parco, una "Commissione di Gestione", di seguito per brevità nominata "Commissione", composta da tre membri:

- il direttore dell'Ente Parco, o suo delegato, con la funzione di Presidente della Commissione;
- il responsabile dell'Ente Parco per il marchio, o suo delegato;
- un impiegato dell'Ente Parco, o suo delegato.

Il terzo componente sopra elencato (impiegato dell'Ente) potrà essere sostituito con un rappresentante delle imprese beneficiarie del diritto d'uso del marchio. Tale soluzione potrà venire adottata per decisione della Commissione e attraverso la procedura ritenuta più opportuna.

2. La Commissione:

- elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato alla unanimità dai suoi componenti;
- verifica la documentazione fornita dall'azienda;

- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento d'uso, della convenzione stipulata tra impresa e Ente Parco, del manuale d'uso del marchio;
- esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del marchio da parte dell'impresa;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione;
- coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali sanzioni da applicare.]

[Articolo 8 – Apporto specialistico di esperti

1. Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate.

Tali soggetti avranno il compito di:

- formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione;
- dare esecuzione alle deliberazioni di natura tecnica adottate dalla Commissione, con particolare riguardo alle modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei disciplinari di produzione.]

2. Procedura per la concessione d'uso del marchio

[Articolo 9 – Rilascio e durata della concessione

1. L'accesso all'uso del marchio, concesso dalla Commissione, avviene secondo il seguente iter procedurale:

- presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso necessari;
- realizzazione dell'istruttoria da parte della commissione, della domanda presentata tramite verifica della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente

Regolamento d'uso, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;

- espressione della valutazione circa l'idoneità amministrativa del richiedente;
- ratifica della concessione all'uso del marchio da parte della Giunta dell'Ente Parco;
- stipula di apposita convenzione di cui all'articolo 10 tra il richiedente il marchio e l'Ente Parco, per la disciplina dell'uso del marchio stesso.

2. La durata della concessione d'uso del marchio è stabilita in anni tre dalla data di stipula della Convenzione, di cui all'articolo 10, ed è rinnovabile dietro specifica richiesta da presentare alla Commissione. Nelle more per l'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione, il beneficiario potrà continuare ad utilizzare il marchio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. In caso di recesso da parte del concessionario del marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta all'Ente Parco. L'Ente non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario, quest'ultimo è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.]

[Articolo 10 – Convenzione

1. Le imprese sottoscrivono con l'Ente Parco una convenzione, della durata di anni tre, da cui risulta:

- l'iscrizione al Registro delle aziende di cui all'articolo 5;
- l'impegno a comunicare all'Ente Parco l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 6;
- l'accettazione dei vincoli e dei dispositivi previsti dai disciplinari di produzione;
- la dichiarazione formale di rispetto dei "criteri obbligatori" previsti dai disciplinari e l'impegno ad adottare standard di progressivo miglioramento nella direzione del rispetto degli "criteri di miglioramento";



- l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall'Ente Parco nelle modalità che questa riterrà opportune;
- l'impegno al versamento dei contributi finanziari che l'Ente Parco ha facoltà di richiedere per l'utilizzo del marchio

2. Le imprese, indifferentemente sia dell'"area parco" che dell'"area spazio", sono obbligate al pagamento dei seguenti oneri:

Viene deciso che verranno stabiliti gli importi che gli operatori dovranno versare all'Ente, dopo i primi tre anni di avvio del progetto.

3. Gli importi, citati al punto 2, verranno applicati a partire dal rinnovo della concessione d'uso all'inizio del quarto anno consecutivo. Dunque, per i primi tre anni, definita fase di sperimentazione, saranno gratuiti.

4. Gli importi derivati dalla concessione d'uso del marchio sono gestiti dall'Ente Parco per finanziare la gestione del marchio. A questo fine l'Ente Parco valuterà la possibilità di istituire un apposito capitolato di bilancio denominato "Marchio collettivo di qualità" destinato alle esigenze connesse all'iniziativa.]

3. Sorveglianza e controllo

[Articolo 11 – Sorveglianza e controllo

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Ente Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o dei processi dando mandato alla Commissione di procedere in conformità per quanto di competenza.

2. I controlli effettuati dagli incaricati della Commissione non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.]

[Articolo 12 – Segnalazione di violazioni

1. Qualora la Commissione constati che un'impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.

2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri dell'Ente Parco, da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.

3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

4. La Commissione si riserva di informare nei modi ritenuti più opportuni i consumatori.]

[Articolo 13 – Materia oggetto di controllo

1. La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.

2. Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio e tutti gli impegni che l'impresa prende nei confronti dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in relazione all'uso del marchio.]

[Articolo 14 – Modalità di controllo

1. Il controllo di processo si fonda sui principi dell'autocontrollo della sanità e salubrità delle produzioni e riguarda:

- lo stato di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
- la rispondenza dei prodotti ai parametri fissati dai disciplinari di produzione e aziendali (ove esistenti) riportati nell'Allegato III al presente Regolamento d'uso;
- l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere nelle diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli ed agro – alimentari secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.

2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:

- il corretto utilizzo del suolo;
- il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dai singoli disciplinari di produzione;
- canoni di gestione e smaltimento di rifiuti, reflui e residui di lavorazione rispettosi dell'ambiente.]

[Articolo 15 – Organi di controllo

1. La Commissione si potrà avvalere, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di enti di certificazione con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento.

Gli enti di certificazione coinvolti dovranno:

- effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 6;
- stendere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali documenti alla Commissione.

2. Annualmente o in caso di necessità, la Commissione decide nuove nomine, integrazioni e/o sostituzioni e redige un elenco degli organismi eventualmente incaricati di effettuare il controllo sulla base delle diverse tipologie. Tale elenco viene inviato, all'atto dell'emissione e/o della modifica, a tutte le imprese iscritte nel Registro.]

4. Utilizzo del marchio

[Articolo 16 – Modalità d'uso del marchio

1. In funzione del fatto che i soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appartengano all'"area Parco" o all'"area Spazio", come definite all'articolo 2, l'apposizione del marchio stesso in etichetta sul prodotto avviene in accordo con le seguenti specifiche,:

- concessionari in "area Parco":

- a) il marchio stesso (descrizione concettuale e grafica nell'Allegato II)
- b) la denominazione del marchio: "Marchio Collettivo di Qualità";
- c) l'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto) e s.m.i.;
- d) l'indicazione bilingue "Realizzato nel Parco Nazionale del Gran Paradiso" e "Réalisé dans le Parc National du Grand Paradis".

- concessionari in "area Spazio":

- a) il marchio stesso (descrizione concettuale e grafica nell'Allegato II)
- b) la denominazione del marchio: "Marchio Collettivo di Qualità";
- c) l'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto) e s.m.i.;
- d) l'indicazione bilingue "Realizzato nello Spazio Gran Paradiso" e "Réalisé dans l'Espace Grand Paradis".

2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nel Manuale d'uso del marchio allegato al provvedimento di concessione del marchio.

3. Qualora il marchio dovesse subire riduzioni o ingrandimenti, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal progetto grafico e comunque il logotipo non può mai essere inferiore ai 2 cm di lato.

4. Nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 14 e 15, deve essere verificata la veridicità dell'indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.

5. L'utilizzo del marchio attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.]

[Articolo 17 – Termini di apposizione del marchio

1. Il marchio è apposto al momento della commercializzazione del prodotto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità.

2. Il marchio è concesso in uso esclusivamente dall'Ente Parco.]

[Articolo 18 – Uso autorizzato del marchio

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. Il marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa.

3. Il marchio dell'Ente Parco può dunque essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'Ente Parco.]

5. Sanzioni

[Articolo 19 – Uso non autorizzato del marchio]

1.Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.]

[Articolo 20 – Sanzioni]

1.Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nei commi seguenti.

2. Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:

- mancato rispetto delle indicazioni fissate dall'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso in merito all'utilizzazione del marchio nell'ambito commerciale;
- mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei disciplinari di produzione;
- false documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo previste all'interno dei disciplinari;
- false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio.

3.La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei casi seguenti:

- al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
- l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in

seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;

- l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - pubblicità ingannevole;
 - mancato rispetto della normativa;
 - frode;
 - uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del marchio si renda responsabile di comportamenti di particolare gravità considerati dall'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso dannosi alla propria immagine e/o all'immagine del marchio oggetto del presente regolamento, l'Ente Parco incamererà la fideiussione di cui all'articolo 10 a tutela del consumatore e della propria immagine.

5) Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso, l'Ente Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Ente.

[Articolo 21 – Controversie

1. Fatte salve le competenze della Commissione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi in conformità al "Regolamento arbitrale nazionale". Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale. In caso di controversie non comprese nella clausola compromissoria sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.]

[Articolo 22 – Norma transitoria

1.L'Ente Parco si riserva di selezionare, a suo giudizio, aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore, allo scopo di intraprendere in via sperimentale le attività di concessione dell'uso del marchio, secondo la logica e le modalità prescritte dal presente Regolamento, al fine di verificare la validità della strada intrapresa e di valutare i benefici commerciali e di marketing di tale scelta.

Tutti i risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma transitoria saranno poi resi disponibili, a scopo informativo e di supporto, a tutti i richiedenti attraverso opportune azioni di comunicazione.]

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'USO

- **Allegato I** - Comuni rientranti nel territorio di riferimento del marchio
- **Allegato II** – descrizione attività della Commissione



(Allegato al Regolamento d'uso del "Marchio Collettivo di Qualità")

Allegato I

Comuni rientranti nel territorio di riferimento del marchio

Comuni che compongono l'"area Parco"

L'"area Parco", così come definita nell'ambito del presente Regolamento, è costituita dalla sommatoria delle superfici totali dei Comuni valdostani e piemontesi il cui territorio ricade totalmente o parzialmente all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Essi sono:

1. Aymavilles
2. Rhêmes Notre Dame
3. Rhêmes Saint Georges
4. Introd
5. Cogne
6. Valsavarenche
7. Villeneuve
8. Ceresole Reale
9. Locana
10. Ronco
11. Valprato
12. Noasca
13. Ribordone

Comuni che compongono l'“area Spazio”

L'“area Spazio”, così come definita nell'ambito del presente Regolamento, è costituita dalla sommatoria delle superfici totali dei Comuni valdostani dello Spazio Gran Paradiso/Espace Grand Paradis (formato dai Comuni compresi all'interno delle Comunità Montane Grand Paradis e Valli Orco e Soana) e contestualmente esterno all'“area Parco”. Essa comprende i seguenti comuni:

1. Arvier
2. Avise
3. Saint Nicolas
4. Saint Pierre
5. Sarre
6. Valgrisenche
7. Alpette
8. Sparone
9. Frassinetto
10. Ingria
11. Pont Canavese

ALLEGATO III

Commissione Marchio Collettivo di Qualità

Art. 1 – Funzioni

La Commissione di gestione:

- approva, nel corso della prima seduta, il proprio Regolamento ed eventuali successive modifiche;
- riceve le domande per la concessione in uso del marchio presentate dalle aziende e la documentazione a queste allegata, ne verifica la completezza ed esprime una valutazione di idoneità, verificando che le aziende risultino, in base alla loro autocertificazione, in possesso dei requisiti necessari definiti nell'ambito del Regolamento d'uso del marchio collettivo e dei Disciplinari di produzione di riferimento per il prodotto/servizio in questione;

- supporta, in qualità di organo consultivo, la Giunta dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso nella ratifica della concessione all'uso del marchio;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione, esprimendosi entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
- richiede l'eventuale consulenza di esperti qualificati per l'adempimento di quanto previsto al punto precedente o per qualsiasi altra questione tecnica attinente il marchio;
- dispone attività di controllo e vigilanza e le coordina, avvalendosi della collaborazione di enti di certificazione per l'esecuzione delle attività e stabilendo le eventuali sanzioni da applicare in caso di individuazione di irregolarità;
- comunica all'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso le decisioni prese in merito ad eventuali sanzioni comminate, ai fini dell'aggiornamento del Registro delle aziende;
- redige ed aggiorna l'elenco degli organismi incaricati di effettuare i controlli e lo invia a tutte le imprese iscritte nel Registro delle aziende, all'atto dell'emissione e/o della modifica;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento d'uso del marchio collettivo, della Convenzione stipulata tra impresa e Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, del Manuale d'uso del marchio.

Art. 2 – Composizione

1. La Commissione è composta da:

- il direttore dell'Ente Parco, o suo delegato;
- il responsabile dell'Ente Parco per il marchio, o suo delegato;
- un impiegato dell'Ente Parco, o suo delegato.

2. Il direttore dell'Ente Parco assume la presidenza della Commissione.

3. Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, tecnici esperti in relazione a specifiche materie all'ordine del giorno.

4. La Commissione ha facoltà di decidere il cambiamento della sua composizione attraverso la sostituzione del terzo componente sopra elencato con un rappresentante delle imprese beneficiarie del diritto d'uso del marchio, qualora lo ritenga opportuno.

Art. 3 – Riunioni

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione ai propri compiti.

2. La Commissione si intende regolarmente riunita se è presente, all'inizio dei lavori, la maggioranza dei suoi membri e se questa comprende il presidente o suo delegato.

Art. 4 – Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. In caso di urgenza, il presidente può fare esaminare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Il presidente invia ai membri della Commissione, tramite posta elettronica, la convocazione con la proposta di ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 5 – Deliberazioni

1. Tutti i membri della Commissione hanno funzione deliberante.
2. Gli eventuali esperti di cui all'art.2 comma 3 hanno esclusivamente funzioni di consultazione.
3. Le deliberazioni della Commissione sono assunte secondo la prassi del consenso; in caso di questioni controverse, per le quali risulta difficoltoso il raggiungimento del consenso, la Commissione può mettere ai voti le posizioni divergenti. La deliberazione, in questo caso, viene assunta a maggioranza.

Art. 6 – Verbali

1. Una sintesi delle decisioni assunte dalla Commissione viene preparata dal presidente, letta e approvata alla chiusura della stessa riunione.
2. Il verbale della riunione viene trasmesso, entro 10 giorni, ai componenti della Commissione via mail per l'approvazione. Eventuali osservazioni da parte dei membri della Commissione dovranno pervenire entro ulteriori 10 giorni. Il presidente invia la stesura definitiva a tutti i membri.
3. I verbali delle riunioni devono riportare anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.